

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

concernente la non iscrizione del dimetenamid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2006) 6895]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/1009/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di 12 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) I regolamenti (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 703/2001 ⁽³⁾ della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il dimetenamid.
- (3) Gli effetti del dimetenamid sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il dimetenamid lo Stato membro relatore era la Germania e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 16 ottobre 2003.
- (4) La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentata alla Commissione il 15 dicembre 2005 sotto forma di conclusioni dell'EFSA relative all'esame inter pares della valutazione del rischio fitosanitario della sostanza attiva dimetenamid ⁽⁴⁾. Tale relazione è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed adottata il 23 maggio 2006 sotto forma di relazione di riesame della Commissione sul dimetenamid.
- (5) Nel corso della valutazione di questa sostanza attiva sono stati individuati vari motivi di preoccupazione. Si tratta in particolare del destino e del comportamento nell'ambiente di questa sostanza attiva, che potrebbe provocare contaminazione delle acque sotterranee a causa della formazione di composti non identificati responsabili del degrado del suolo con possibili concentrazioni medie annue di percolato superiori a 0,1 µg/l. Inoltre, la valutazione del rischio per il consumatore non ha potuto essere completata a causa della mancanza di dati sui suddetti prodotti di degradazione.
- (6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni sui risultati dell'esame inter pares e a comunicare le proprie intenzioni di insistere o meno nel sostenere la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state attentamente considerate. Tuttavia, nonostante gli argomenti proposti, i precedenti problemi restano irrisolti e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni di esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, nel rispetto delle condizioni di impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti dimetenamid possono soddisfare in generale le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/136/CE della Commissione (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 42).

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

⁽³⁾ GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ Rapporto scientifico EFSA (2005) 53, 1-73, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of dimethenamid.

- (7) Il dimetenamid non può pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (8) Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti dimetenamid siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
- (9) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, il magazzinaggio, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti dimetenamid non deve superare i dodici mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.
- (10) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alla sostanza attiva di cui trattasi nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive⁽¹⁾.
- (11) La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta ai fini del possibile inserimento del dimetenamid nell'allegato I della citata direttiva.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il dimetenamid non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dimetenamid siano ritirate entro il 22 giugno 2007;
- b) a partire dal 28 dicembre 2006 non siano concesse o rinnovate, ai sensi della deroga prevista dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dimetenamid.

Articolo 3

Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e terminare al più tardi il 22 giugno 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5).